



COMUNE DI PESCARA

CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 286 Del 15-04-11

Oggetto: TRANSAZIONE TRA COMUNE DI PESCARA, ENEL RETE GAS E PESCARA GAS SPA PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL RISCATTO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

L'anno duemilaundici il giorno quindici del mese di aprile alle ore 12,40 in Pescara, nella sala delle adunanze della sede Municipale, previo invito si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede l'adunanza l'Avv. ALBORE MASCIA LUIGI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Avv. ALBORE MASCIA LUIGI	SINDACO	P
Avv. FIORILLI BERARDINO	V.SINDACO	P
RICOTTA NICOLA	ASSESSORE	P
SELLER ELENA	ASSESSORE	P
ANTONELLI MARCELLO	ASSESSORE	P
CAZZANIGA BARBARA	ASSESSORE	P
CEROLINI FORLINI GUIDO	ASSESSORE	A
FILIPPELLO MASSIMO	ASSESSORE	P
DEL TRECCO ISABELLA	ASSESSORE	A
RENZETTI ROBERTO	ASSESSORE	A
CARDELLI STEFANO	ASSESSORE	P
SECCIA EUGENIO	ASSESSORE	P
SERRAIOTTO VINCENZO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. FOGLIA PASQUALE
Assiste il Prof. ADDARIO LUIGI designato per la redazione del verbale.

Il Presidente, accertato che il numero dei presenti è sufficiente per dichiarare valida la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'allegato schema di atto transattivo che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale (AII. A);

Preso atto della nota prot.lio n. 869 del 15/04/2011 a firma degli avvocati Paola Di Marco e Carlo Montanino, allegata alla presente deliberazione (AII. B);

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 dal Dirigente del Servizio interessato nonché dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata;

Visto l'art.48 del D.Lgs.vo n.267/2000;

Con voto unanime espresso nelle forme e nei modi di legge


DELIBERA

1. di approvare l'allegato atto di transazione, formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (AII. A), con cui il Comune di Pescara, Enel Rete Gas e Pescara Gas Spa intendono regolare e dirimere con animo transattivo tutti i rapporti, contestazioni e/o pretese ad oggi non definiti relativi al riscatto delle reti e degli impianti di distribuzione del gas presenti sul territorio del Comune di Pescara;
2. di autorizzare il competente Dirigente del Settore Manutenzione arch. Pierpaolo Pescara alla definizione della transazione tra il Comune di Pescara, Enel Rete Gas e Pescara Gas Spa nei termini di cui all'allegato schema.
3. di demandare al Dirigente del Settore Manutenzione arch. Pierpaolo Pescara tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dell'allegato atto di transazione.
4. di precisare che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata.

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso dichiara la presente immediatamente eseguibile.



Città di Pescara

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE
N° 286 DEL 15 APR. 2011

COMUNE DI PESCARA

ALLEGATO A

SCRITTURA PRIVATA ATTO DI TRANSAZIONE

tra

ENEL RÉTE GAS S.p.A. (di seguito anche "ERG"), con sede legale in Milano,
Via S. Giovanni sul Muro n. 9, C.F. e P. IVA 00736240151, in persona di

(da una parte)

e

COMUNE DI PESCARA, con sede in Pescara, Piazza Italia n. 1, in persona del
Dirigente del Settore Manutenzioni, Arch. Pierpaolo Pescara, P.I. e C.F.

nonché


PESCARA GAS S.p.A. (di seguito "Pescara Gas"), in persona
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Tullio
Tonelli, con sede in Pescara, Piazza Italia n. 1

(dall'altra)

qui di seguito congiuntamente indicate anche come le "Parti"

premessi che

1. ERG ha gestito quale concessionaria il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Pescara in virtù di contratto pubblico-amministrativo del 26.04.1939, Rep. n. 1157, modificato ed integrato dapprima con atto pubblico del 25.10.1975, Rep. N. 16303 e, successivamente, con atto pubblico del 01.03.1984, Rep. N. 22261 ("Metanizzazione del Mezzogiorno"- Adeguamento della convenzione n. 16303 di Rep. del 25.10.1975).
2. Nel corso dell'anno 2005, in vista della scadenza del contratto con ERG, il Comune di Pescara ha indetto secondo le disposizioni del d. lgs. 23.05.2000, n. 164 la gara per l'assegnazione del servizio, poi affidato a Pescara Distribuzione Gas S.p.a. ed, in data 03.01.2006, ha offerto ad ERG - per il tramite della propria società strumentale appositamente costituita Pescara Gas s.p.a. - il corrispettivo per il riscatto delle reti e degli impianti di distribuzione del gas, determinandolo unilateralmente nella somma di € 8.228.297,52 oltre IVA, in forza di deliberazione di G.M. n. 1138 del 17.11.2005 a fronte di una richiesta di ERG di € 38 milioni circa.
3. A seguito dell'esercizio del diritto di ritenzione da parte di ERG (stante il mancato pagamento di quanto preteso), il Comune di Pescara ha chiesto al TAR Abruzzo - Sezione di Pescara, di condannare ERG al rilascio forzoso degli impianti di distribuzione del gas. Tali impianti sono stati consegnati al Comune il 28.03.2006 in esecuzione di ordinanza del TAR Abruzzo n. 87/2006.
4. Nel permanere del contrasto sulla misura dell'indennizzo da riconoscere al gestore uscente, ERG, rilasciati gli impianti ed incassata a titolo di acconto la



COMUNE DI PESCARA

Città di Pescara

somma offerta dal Comune, ha promosso un arbitrato chiedendo la determinazione del valore delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni tecniche realizzate da ERG nel Comune di Pescara secondo il criterio c.d. a stima industriale e, conseguentemente, la condanna del Comune di Pescara al pagamento del residuo indennizzo dovuto a ERG.

5. All'esito del procedimento arbitrale, il Collegio Arbitrale ha pronunciato il lodo n. 9488/2008, Cron. n. 921/08, Rep. 823/08, deliberato in Roma in data 18.12.2007- 03.01.2008 e 09.01.2008, sottoscritto il 09.01.2008, depositato dinanzi il Tribunale Ordinario di Roma il 01.07.2008, reso esecutivo in pari data (di seguito il "Lodo").

6. Con il Lodo, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ERG, è stato posto a carico del Comune di Pescara il pagamento in favore di ERG della somma di € 17.091.702,48, oltre rivalutazione dal 28.03.2006 ed interessi, a titolo di residuo indennizzo in relazione al valore a stima industriale delle opere e degli impianti realizzati da ERG nel territorio del Comune fino al 28.03.2006, nonché il pagamento dei due terzi delle spese di lite, liquidate in complessivi € 333.333,34 e dei due terzi delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, liquidate con separata ordinanza 09.01.2008 nella complessiva misura di € 1.200.000,00, oltre ad € 157.000 per spese, degli onorari del CTU, pari ad € 70.000,00, e del compenso della segreteria per € 60.000,00.

7. In relazione alla controversia di cui sopra, tra la ERG, il Comune di Pescara e la Pescara Gas (società a totale partecipazione comunale, proprietaria delle reti e degli impianti di distribuzione del gas che il Comune le ha definitivamente trasferito mediante atto di conferimento per Notar Antonio Mastroberardino del 29 luglio 2008, repertorio 165774) sono tuttora pendenti i giudizi di seguito indicati:

Comune di Pescara/ Enel Rete Gas S.p.A. -Tribunale Civile di Pescara – Dott. Falco – R.G.N. 663/08

Tale giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato alla ERG il 05.02.2008, mediante il quale il Comune di Pescara ha impugnato il Lodo per sentirlo dichiarare inesistente o nullo ovvero annullarlo ex art. 808 *ter*, comma II, c.p.c..

ERG si è costituita in giudizio, resistendo alla domanda avversaria e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, oltreché il rigetto della stessa.

Il giudizio è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.06.2011.

Pescara Gas / Enel Rete Gas (+ Comune di Pescara) - Tribunale Civile di Pescara – Sezione I^a - Dott.ssa Villani – R.G.N. 1315/09

Tale giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato in data 04.03.2009, mediante il quale Pescara Gas ha convenuto in giudizio la ERG, chiedendone la condanna al risarcimento del danno conseguente alla ritardata consegna degli impianti di distribuzione del gas presenti nel territorio del Comune di Pescara, quantificato nella misura di € 1.424.345,99, oltre accessori.

ERG si è costituita in giudizio, formulando una serie di eccezioni preliminari,



COMUNE DI PESCARA

Città di Pescara

chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune di Pescara, e, nel merito, insistendo per il rigetto della domanda o comunque per la condanna in garanzia del Comune di Pescara.

All'udienza di prima comparizione il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del Comune, alla quale ERG ha provveduto con atto di citazione notificato l'11.8.2009.

Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio con comparsa del 20.01.2010.

Il giudizio è stato rinviato all'udienza del 13.10.2010 per la pendenza delle trattative.

Comune di Pescara / Enel Rete Gas - Corte di Appello di Roma - Sez. I^a - Cons. Rel. Dott. Ferrari Acciaiolì (ora sostituito dal Dott. Maffei) - R.G.N. 9760/08 - Prossima udienza 16.06.2011

Tale giudizio è stato introdotto dal Comune di Pescara con reclamo ai sensi dell'art. 825, III comma, c.p.c. avverso il decreto reso dal Tribunale di Roma il 01.07.2008 con il quale è stato reso esecutivo il Lodo.

ERG si è costituita in giudizio con memoria del 16.12.2008 resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto del reclamo.

L'udienza di discussione del reclamo è fissata per il prossimo 16.06.2011.

Comune di Pescara / Enel Rete Gas S.p.A e Pescara Gas - TAR Abruzzo - Sezione di Pescara - definito con sentenza n. 373/09

Tale giudizio è stato introdotto con ricorso in data 27.02.2006, mediante il quale il Comune di Pescara ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas e della proprietà comunale degli impianti al 31.12.2005 nonché, conseguentemente, la condanna di ERG al rilascio degli impianti ed al risarcimento dei danni.

ERG si è costituita in giudizio con memoria dell'8.03.2006 resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.

Il giudizio si è concluso con sentenza n. 373/09 depositata il 23.05.2009, con la quale il TAR ha accolto il ricorso del Comune relativamente alla scadenza della concessione al 31.12.2005, ha accertato il suo diritto alla restituzione degli impianti ed ha condannato ERG al risarcimento dei danni per ritardata consegna, quantificati in via equitativa, in € 200.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite.

La sentenza non è stata notificata.

Enel Rete Gas S.p.A/Comune di Pescara e Pescara Gas - Consiglio di Stato - Sezione V - R.G.N. 4937/2010 - In attesa della fissazione dell'udienza di merito il giudizio di appello avverso la sentenza n. 373/09 del TAR è stato introdotto con ricorso notificato in data 22/28.05.2010 con il quale ERG ha chiesto, in via pregiudiziale, l'accertamento della carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo sulle domande di restituzione degli impianti e di risarcimento per illegittima detenzione nonché, nel merito, l'accertamento della proroga della concessione e, conseguentemente, il rigetto di tutte domande avversarie e, comunque, l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha pronunciato la condanna specificamente quantificata ed in cui ha condannato ERG al pagamento delle spese di giudizio.

8. In pendenza di detti giudizi le Parti hanno avviato trattative per la definizione



COMUNE DI PESCARA

Città di Pescara

bonaria e transattiva dell'intero contenzioso, senza alcun riconoscimento reciproco delle rispettive pretese.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione.

II. Le parti, facendosi reciproche concessioni, intendono comporre le controversie pendenti ed abbandonare gli altri giudizi in corso mediante soluzione negoziale, regolata dalle condizioni di seguito previste, nonché prevenire ogni possibile futura controversia connessa alla materia ed alle vicende oggetto del contenzioso.

III. Ad integrazione dell'indennizzo per la restituzione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Pescara già liquidato a favore di ERG, e comunque a saldo, stralcio e definitiva transazione delle questioni indicate in premessa, con novazione oggettiva e soggettiva, Pescara Gas, titolare esclusiva delle reti e degli impianti medesimi nonché di ogni rapporto attivo e passivo inerente, si obbliga a corrispondere l'ulteriore ed onnicomprensiva somma di € 14.000.000,00 (diconsi euro quattordicimilioni/00), oltre IVA come per legge, da versarsi contestualmente alla sottoscrizione del presente atto mediante bonifico bancario a fronte di emissione di regolare fattura.

IV. Le parti tutte espressamente dichiarano di rinunciare in via definitiva ad ogni ulteriore, diversa e contrapposta ragione, pretesa, diritto ed azione, anche se risultante da sentenza civile od amministrativa oppure da lodo arbitrale, impegnandosi ad abbandonare e lasciare estinguere nelle opportune forme anche gli altri giudizi e procedimenti pendenti con integrale compensazione delle spese di lite, che resteranno quindi a definitivo carico di chi le ha assunte e comunque sostenute.

Le parti accettano le rispettive rinunce e si danno reciprocamente atto che, con l'attuazione dei presenti accordi e l'esatto adempimento dell'obbligazione prevista al punto III. che precede, non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione, causale e titolo, ivi compresi quelli fatti valere nei giudizi indicati nelle premesse e ad essi collegati e comunque connessi, essendo stati rinunziati sia il lodo arbitrale impugnato che la sentenza n. 373/2009 del TAR Abruzzo, Pescara, menzionati in premessa, le relative impugnazioni, nonché gli altri giudizi pendenti.

Le parti si impegnano altresì reciprocamente a definire con pieno spirito collaborativo ogni altra questione ancora pendente relativamente all'intestazione di beni ed alle servitù connesse alla restituzione delle reti e degli impianti nonché al subentro del nuovo gestore.

V. La presente convenzione ha carattere novativo, intendendo le parti estinguere ed integralmente sostituire con le intese consacrate nella presente scrittura ogni rapporto preesistente, assumendo per effetto della medesima Pescara Gas S.p.a. ogni onere ed obbligazione di pagamento nei confronti di Enel Rete Gas, con definitiva liberazione del Comune di Pescara.

VI. Eventuali spese ed oneri di qualsivoglia natura, relativi alla presente transazione, faranno carico esclusivamente alla società Pescara Gas S.p.a..



COMUNE DI PESCARA

Città di Pescara

VII. Il presente atto viene sottoscritto dai procuratori e difensori delle Parti per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 Legge Professionale.

Letto confermato e sottoscritto in _____ il _____.

ALL "B"

STUDIO LEGALE
AVV. CARLO MONTANINO

COMUNE DI PESCARA
AVVOCATURA

869
15.04.2011

Pescara, 15 aprile 2011

Ill.mo Signor
Avv. Luigi Albore Mascia
Sindaco del Comune di Pescara
Piazza Italia, 1
65100 PESCARA

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE
N° 286 DEL 15 APR. 2011

Ill.mo Signor
Avv. Stefano Ilari
Direttore Generale del Comune di Pescara
Piazza Italia, 1
65100 PESCARA

COMUNE DI PESCARA - PESCARA GAS s.p.a. / ENEL RETE GAS s.p.a.

Con riferimento allo schema di contratto elaborato e sottoposto all'approvazione della Giunta comunale osserviamo che l'accordo transattivo individuato all'esito di elaborate e lunghe trattative definisce adeguatamente ed opportunamente alcune rilevanti questioni, attualmente *sub judice*, quali:

- 1) la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo spettante ad Enel Rete Gas per la restituzione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, determinazione che -per espressa previsione di legge- va effettuata a livello negoziale oppure, ove non si raggiunga un accordo, mediante arbitrato o giudizio, fissandola peraltro in una misura sensibilmente ridotta rispetto alle determinazioni assunte con lodo arbitrale sottoscritto in Roma il 9 gennaio 2008 (impugnato per invalidità dal Comune) e senza l'aggravio delle consistenti spese del procedimento, poste per la gran parte a carico del Comune;
- 2) la durata della concessione di Enel Rete Gas s.p.a., su cui dovrebbe pronunciarsi il Consiglio di Stato, con pronuncia che -se resa in termini negativi per l'Ente- potrebbe anche incidere sull'affidamento del servizio di distribuzione del gas al nuovo gestore,
- 3) il risarcimento del danno arrecato da ERG alla Parte pubblica ritardando la restituzione delle reti e degli impianti (per cui il Giudice amministrativo ha riconosciuto € 200.000 al Comune con sentenza impugnata da Enel Rete Gas dinanzi al Consiglio di Stato ed il Giudice ordinario dovrebbe pronunciarsi sulla richiesta di € 1.424.345,99, avanzata da Pescara Gas in un giudizio in cui ERG ha chiamato in giudizio il Comune per esser marlevata in caso di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti).

Riteniamo di dover altresì precisare come la prima delle questioni indicate non troverebbe comunque definizione in caso di accoglimento -in via definitiva- della proposta impugnazione, poiché la stessa non ha investito il merito della controversia ma, a monte,

VIA PESARO 21 • 65121 • PESCARA
TELEFONO E FAX: 0854215272 - E MAIL: cmontanino@interfree.it
CODICE FISCALE MNTCRL65L14A345U - PARTITA IVA 00446580680


STUDIO LEGALE
AVV. CARLO MONTANINO
COMUNE DI PESCARA
AVVOCATURA

la validità o meno del *dictum* arbitrale; ed in un successivo giudizio dinanzi al Giudice ordinario non può escludersi che le (più ampie) pretese di Enel Rete Gas possano anche trovare un pur parziale accoglimento.

Per queste ragioni, condividendo le considerazioni espresse nella relazione del Direttore Generale e tenuto conto degli interessi in gioco nonché dell'alea sempre connessa agli esiti del giudizio, valutiamo come opportuna e conveniente per il Comune di Pescara nonché per la Parte pubblica in genere la prospettata soluzione transattiva.

Cordiali saluti,

avv. Paola Di Marco



avv. Carlo Montanino





Città di Pescara

ALLEGATO ALLA DELIBERA
DI GIUNTA COMUNALE
N° 236 DEL 15 APR 2011

COMUNE DI PESCARA

Relazione

In virtù di contratto pubblico – amministrativo del 26.04.1939 e successive modifiche ed integrazioni, la concessionaria Enel Rete Gas ha gestito il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Pescara.

Nell'anno 2005, in vista della scadenza del contratto con ERG, il Comune di Pescara ha indetto, secondo le disposizioni del D.Lgs.n.164/2000, la gara per l'assegnazione del servizio, poi affidato a Pescara Distribuzione Gas spa e, in data 03.01.2006 ha offerto ad ERG il corrispettivo per il riscatto delle reti e degli impianti di distribuzione del gas determinandolo unilateralmente nella somma di € 8.228.297,52, oltre IVA, a fronte di una richiesta di ERG di € 38.000.000,00 circa.

Considerato il mancato pagamento di quanto richiesto, ERG non ha rilasciato gli impianti e il Comune di Pescara ha chiesto al TAR Abruzzo-Sez.di Pescara, di condannare ERG al rilascio forzoso degli impianti di distribuzione del gas.

In data 28.03.2006, in esecuzione dell'ordinanza del TAR Abruzzo n.87/2006, i suddetti impianti sono stati consegnati al Comune.

Considerato il permanere del contrasto sulla misura dell'indennizzo da riconoscere al gestore uscente, ERG, dopo aver incassato a titolo di acconto la somma offerta dal Comune, ha promosso un arbitrato chiedendo la determinazione del valore delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni tecniche da essa realizzate nel Comune di Pescara e la relativa condanna del Comune di Pescara al pagamento del residuo indennizzo.

All'esito del procedimento arbitrale, il Collegio Arbitrale ha pronunciato il lodo n. 9488/2008, Cron. n. 921/08, Rep. 823/08 dove, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla ERG, è stato posto a carico del Comune di Pescara il pagamento in favore di ERG, a titolo di residuo indennizzo, della somma di € 17.091.702,48, oltre a rivalutazione ed interessi, pari ad € 3.778.613,10 (calcolati al 14 aprile 2011).

Con il medesimo lodo il Comune di Pescara è stato condannato al pagamento dei due terzi delle spese di lite, liquidate in complessivi € 333.333,34 e dei due terzi delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, liquidate con separata ordinanza nella complessiva misura di € 1.200.000,00, oltre ad € 157.000,00 per spese, degli onorari del CTU, pari ad € 70.000,00, e del compenso della segreteria per € 60.000,00.

In relazione alla controversia di cui sopra, tra la ERG, il Comune di Pescara e la Pescara Gas (società a totale partecipazione comunale, proprietaria degli impianti di distribuzione del gas che il Comune le ha trasferito) sono tuttora pendenti i giudizi di seguito indicati:

1. Comune di Pescara/ Enel Rete Gas S.p.A. -Tribunale Civile di Pescara – R.G.n. 663/08

Con tale giudizio il Comune di Pescara ha impugnato il Lodo per sentirlo dichiarare inesistente o nullo ovvero annullarlo ex art. 808 ter, comma II, c.p.c.. ERG si è costituita in giudizio, resistendo alla domanda avversaria e chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, oltreché il rigetto della stessa.



COMUNE DI PESCARA

Città di Pescara

2. Comune di Pescara / Enel Rete Gas - Corte di Appello di Roma - Sez. I^A - R.G.n. 9760/08

Tale giudizio è stato introdotto dal Comune di Pescara con reclamo ai sensi dell'art. 825, III comma, c.p.c. avverso il decreto reso dal Tribunale di Roma il 01.07.2008 con il quale è stato reso esecutivo il Lodo.

ERG si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendo il rigetto del reclamo.

3. Pescara Gas / Enel Rete Gas (+ Comune di Pescara) - Tribunale Civile di Pescara - Sezione I^A - R.G.n. 1315/09

Con tale giudizio Pescara Gas ha convenuto in giudizio ERG, chiedendone la condanna al risarcimento del danno conseguente alla ritardata consegna degli impianti di distribuzione del gas presenti nel territorio del Comune di Pescara, quantificato nella misura di € 1.424.345,99, oltre accessori.

ERG si è costituita in giudizio, formulando una serie di eccezioni preliminari, chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del Comune di Pescara, e, nel merito, insistendo per il rigetto della domanda o comunque per la condanna in garanzia del Comune di Pescara.

All'udienza di prima comparizione il Giudice ha autorizzato la chiamata in causa del Comune, alla quale ERG ha provveduto con atto di citazione notificato l'11.8.2009.

Il Comune di Pescara si è costituito in giudizio con comparsa del 20.01.2010.

4. Comune di Pescara / Enel Rete Gas S.p.A e Pescara Gas - TAR Abruzzo - Sezione di Pescara - definito con sentenza n. 373/09

Tale giudizio è stato introdotto con ricorso in data 27.02.2006, mediante il quale il Comune di Pescara ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas e della proprietà comunale degli impianti al 31.12.2005 nonché, conseguentemente, la condanna di ERG al rilascio degli impianti ed al risarcimento dei danni.


ERG si è costituita in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.

Il giudizio si è concluso con sentenza n. 373/09 depositata il 23.05.2009, con la quale il TAR ha accolto il ricorso del Comune relativamente alla scadenza della concessione al 31.12.2005, ha accertato il suo diritto alla restituzione degli impianti ed ha condannato ERG al risarcimento dei danni per ritardata consegna, quantificati in via equitativa, in € 200.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite.

La sentenza non è stata notificata.

5. Enel Rete Gas S.p.A/Comune di Pescara e Pescara Gas - Consiglio di Stato - Sezione V - R.G.N. 4937/2010

Con il giudizio di appello avverso la sentenza n. 373/09 del TAR, ERG ha chiesto, in via pregiudiziale, l'accertamento della carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo sulle domande di restituzione degli impianti e di risarcimento per illegittima detenzione nonché, nel merito, l'accertamento della proroga della concessione e, conseguentemente, il rigetto di tutte domande avversarie e, comunque, l'annullamento della sentenza nella parte in cui ha pronunciato la condanna specificamente quantificata ed in cui ha condannato ERG al pagamento delle spese di giudizio.



COMUNE DI PESCARA

Città di Pescara

In pendenza di detti giudizi, le Parti hanno avviato una serie di trattative per la definizione bonaria e transattiva dell'intero contenzioso.

Tali trattative si sono concluse con la redazione di un atto di transazione, il cui schema è allegato alla presente relazione, alle seguenti condizioni, meglio specificate nell'atto:


- Il Comune di Pescara viene liberato da ogni obbligo residuo mentre Pescara Gas, a titolo transattivo e comunque anche ad integrazione dell'indennizzo già liquidato a favore di ERG per la restituzione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Pescara, corrisponde a Enel Rete Gas solo l'ulteriore ed onnicomprensiva somma di € 14.000.000,00 (oltre IVA);
- le Parti rinunciano in via definitiva ad ogni ulteriore pretesa, diritto ed azione, anche se risultante da sentenza oppure da lodo arbitrale impegnandosi ad abbandonare e lasciare estinguere nelle opportune forme i giudizi pendenti indicati nelle premesse, ivi compresi sia il lodo arbitrale che la sentenza n. 373/2009 del TAR Abruzzo- sez. di Pescara;
- le spese legali di tutti i procedimenti indicati nelle premesse dell'atto di transazione saranno integralmente compensate tra le parti e resteranno quindi a definitivo carico di chi le ha assunte e comunque sostenute.

La transazione proposta appare conveniente per l'Amministrazione comunale per le seguenti considerazioni.

Deve in primo luogo considerarsi che a fronte dell'obbligo di pagamento in favore di ERG della somma di euro **17.091.702,48**, oltre rivalutazione e interessi pari ad € **3.778.613,10** (calcolati al 14 aprile 2011), a titolo di residuo indennizzo in relazione al valore di stima delle opere e degli impianti realizzati da ERG sul territorio comunale, così come previsto nel lodo arbitrale n. 9488/2008, Pescara Gas assume su di sé ogni obbligazione e dovrà corrispondere a Enel Rete Gas solo l'ulteriore ed onnicomprensiva somma di € **14.000.000,00** (oltre IVA), con liberazione del Comune da ogni obbligo di pagamento, peraltro per importi divenuti nel frattempo di gran lunga superiori a causa della rivalutazione monetaria e degli interessi riconosciuti in sede arbitrale.

La transazione proposta prevede altresì la compensazione delle spese legali di tutti i procedimenti indicati nelle premesse mentre con il solo lodo arbitrale il Comune di Pescara è stato condannato al pagamento dei due terzi delle spese di lite, liquidate in complessivi € 333.333,34 e dei due terzi delle spese di funzionamento del collegio arbitrale, liquidate con separata ordinanza nella complessiva misura di € 1.200.000,00, oltre ad € 157.000,00 per spese, degli onorari del CTU, pari ad € 70.000,00, e del compenso della segreteria per € 60.000,00.

Infine non può trascurarsi la valutazione che i giudizi pendenti instaurati dal Comune o contro il Comune sono dagli esiti incerti vista la problematicità e complessità della questione di cui trattasi e richiedono un iter procedurale lungo e complesso; la loro definizione in sede di transazione comporta un risparmio di risorse, sia in termini economici che di tempo, assicurando un risultato diretto, definitivo ed immediato, di carattere negoziale (la prima via che indica la



COMUNE DI PESCARA

Città di Pescara

normativa di settore), senza dubbio favorevole per il Comune di Pescara e per la stessa società partecipata, a suo tempo subentrata al Comune nella titolarità delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale nel territorio di Pescara ed in ogni inerente rapporto, onere ed obbligo, anche perché con essa vengono superate tutte le rispettive pretese indennitarie e/o risarcitorie.
Per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di approvare l'allegato schema di transazione autorizzando la sua sottoscrizione.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Ilari



Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
N° 286 Del. 15 APR. 2011

Allegato alla Deliberazione G.C.N.....del.....

Oggetto:

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lg.vo N.267/2000

Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione dei dati sensibili ed agli altri contenuti di cui alla delibera di G.C. n.ro 1204 del 30/12/2009 in materia di pubblicità legale degli atti ex Legge n.ro 69/2009:

FAVOREVOLE

Li

15/4/2011

Il Dirigente

Parere di regolarità contabile:

LISTO

Li

19/04/2011

Il Dirigente
IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni D'Aquino



Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Prof. ADDARIO LUIGI


IL SINDACO
F.to Aw. ALBORE MASCIA LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. FOGLIA PASQUALE

Per copia conforme all'originale.

Pescara, li **18 aprile 2011**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



A seguito di conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal **18.04.2011** al **03.05.2011** e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li _____

SI DICHIARA LA PRESENTE ESECUTIVA a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal _____ senza opposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D. Legislativo del 18 agosto 2000 N. 267.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Pescara, li _____

COMUNE DI PESCARA

N. _____ di prot.

Pescara, li _____

FASCICOLO UFFICIO

All'Ufficio _____

All'Ufficio _____
...per i provvedimenti di competenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
